

N. R.G. 1557/2018



TRIBUNALE DI AREZZO

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. **1557/2018** r.g.

promossa da

PICCHIONI MARIA ROBERTA (C.F. PCCMRB55E53D612Q), rappresentata e difesa dall'avv.
Tatiana Cosimi

OPPONENTE

nei confronti di

CONCORDATO PREVENTIVO "PICCHIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" (C.F. 01131710517), in
persona del suo liquidatore giudiziale, rag. Costantino Bigazzi, rappresentato e difeso dall'avv. Giada
Morandi

OPPOSTO

OGGETTO

Concordato preventivo, clausola arbitrale.

CONCLUSIONI

Come all'udienza del 9.6.2021:

Per parte opponente: «Voglia il Tribunale per i titoli e le causali di cui in premessa nel merito – revocare
e/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti negli atti di causa che qui vengono
richiamati; -condannare la Picchioni S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo al risarcimento danni ex



art. 96 c.p.c nella somma che sarà ritenuta di giustizia; -con vittoria di compensi e spese del giudizio. In via istruttoria insiste affinché il Tribunale voglia accogliere le richieste formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c., 6 comma n. 2».

Per parte opposta: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nel merito: respingere l'opposizione, così come formulata dall'opponente, perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 187/2018 RG 338/2018 Tribunale di Arezzo per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ed ogni accessorio, interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al saldo effettivo. con vittoria di spese e competenze professionali, anche del presente giudizio».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Maria Roberta Picchioni proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 187/2018 concesso da questo Tribunale in favore del concordato preventivo Picchioni S.r.l. in liquidazione, con il quale le veniva ingiunto di pagare immediatamente l'importo di € 25.005,00 oltre interessi e spese di procedura.

L'opposizione non poneva in contestazione l'esistenza del credito, limitandosi a sostenere due eccezioni di carattere preliminare, una in rito (l'incompetenza del Tribunale in virtù di una clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale) e una di merito (l'intervenuta prescrizione del credito, essendo sorto dalla delibera del 20.10.2007 con la quale ella assunse l'impegno a versare una somma di denaro in favore della società). La sig.ra Picchioni concludeva chiedendo, previa sospensiva del titolo monitorio, l'annullamento del decreto ingiuntivo con condanna del concordato preventivo per responsabilità aggravata.

Si costituiva la procedura concordataria eccependo che: a) la clausola compromissoria contenuta nello statuto non rilevarebbe, trovando applicazione l'art. 24 l.f.; b) il credito non sarebbe prescritto, non trovando applicazione l'art. 2949 c.c. e, in ogni caso, poiché l'obbligo di finanziamento assunto dall'opponente fu finalizzato alla ricostituzione del capitale sociale e, pertanto, il *dies a quo* andrebbe collocato nel momento di cessazione del rapporto sociale (che nel caso di specie sarebbe avvenuta il 7.5.2013). Concludeva la società in concordato per il rigetto dell'istanza di sospensione



della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.

L'istanza di sospensione veniva rigettata e, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva fissata direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni. Quest'ultima udienza si è tenuta in data 9.6.2021, con modalità di trattazione scritta ai sensi degli 221, comma 4, del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, 23, comma 1, del D.L. 137/2020 e 6 del D.L. 44/2021. Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra testualmente riportati e questo giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

●●●●●●

È fondata l'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente.

Punto di partenza è l'art. 23 dello statuto della Picchioni S.r.l. in liquidazione (doc. 2 di parte opponente), a norma del quale «*le controversie che dovessero insorgere tra società, soci, amministratori e liquidatori in dipendenza del presente statuto salvo diversa inderogabile disposizione di legge, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri [...]*». La semplice lettura della clausola pone fin da subito una questione di carattere prettamente ermeneutico, dovendo infatti essere definita la portata del segmento del seguente periodo: «*in dipendenza del presente statuto*». Non si tratta di un aspetto secondario atteso che, nel caso di specie, viene in gioco l'inadempimento di un'obbligazione assunta non già con lo statuto, bensì con una delibera assembleare del 20.10.2007 (doc. 4 di parte opposta).

Come noto, compito dell'organo giudicante è quello di «*indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole*» (art. 1362 c.c.). Ove ci limitassimo al senso letterale delle parole, in effetti, la conclusione interpretativa parrebbe agevole: solo le controversie concernenti i rapporti di qualunque natura sorti con lo statuto sarebbero ricompresi nella clausola compromissoria. Sennonché a una più attenta analisi, che tenga conto del complessivo tenore della clausola, non può che pervenirsi a un diverso approdo ermeneutico. Invero, nella clausola viene fatto riferimento anche alla figura dei «*liquidatori*»; figura che, ovviamente, non può esistere nel momento in cui viene costituita una società, ma soltanto quando essa si avvia all'estinzione nell'ambito della fase di scioglimento. L'unico modo per attribuire un senso all'inserimento della suddetta figura nell'elencazione contenuta nella clausola è, quindi, quello di intendere in senso estensivo il segmento oggetto d'indagine: l'intenzione dei soci, cioè, era quella di assoggettare alla



clausola compromissoria tutte le controversie riguardanti non già lo statuto, ma la società nel suo complesso o, per meglio dire, qualunque controversia tra gli organi operanti nell'ambito e in funzione della società sorta con lo statuto in questione.

Detto, dunque, che la clausola compromissoria sarebbe idonea, in linea astratta, ad abbracciare anche la controversia che ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro che un socio, in seno a una delibera assembleare nel corso della vita della persona giuridica, si è obbligato a corrispondere nell'ambito di un'operazione di finanziamento in conto capitale, occorre soffermarsi su un ulteriore aspetto – l'unico sul quale si diffonde la difesa della parte opposta – vale a dire l'operatività o meno della clausola compromissoria laddove una delle parti risulti sottoposta a procedura concordataria.

Sostiene la procedura opposta che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, siffatta clausola non potrebbe operare in quanto non verrebbe in gioco una controversia tra società e socio, bensì una controversia tra gli organi di una procedura concorsuale (che agiscono, si legge nella comparsa, «*nella loro veste pubblicistica ed esterna ai rapporti sociali*») e il socio.

Tale prospettazione, tuttavia, non persuade.

Anzitutto, la giurisprudenza citata dalla procedura concordataria non risulta pertinente. Essa, infatti, semplicemente precisa che nei concordati preventivi, in assenza di una fase di verifica del passivo, e quindi di "canalizzazione" dei crediti nell'ambito di una speciale fase di accertamento con parallela improcedibilità delle domande di accertamento o condanna pendenti nei giudizi di cognizione eventualmente riassunti (dopo l'interruzione ex art. 43, comma 3, l.f.) contro il fallimento, «*i processi di cognizione che riguardano i beni compresi nella massa ed i debiti dell'imprenditore devono [...] svolgersi secondo gli ordinari criteri di competenza e nell'osservanza della disciplina del giudizio ordinario di cognizione*» (cfr. Cass. 16598/2008). Il riferimento alla disciplina del giudizio ordinario di cognizione, com'è ovvio, non sta a significare che qualunque controversia che veda parte l'imprenditore in concordato debba avere uno sbocco giurisdizionale (come forse intende sostenere la parte opposta), ma che non v'è alcuna competenza specializzata né del giudice delegato né del tribunale nella particolare sede processuale dell'opposizione allo stato passivo (che, come noto, è assoggettata a regole processuali peculiari, dettate dagli artt. 98 e 99 l.f.).

Circa gli altri argomenti spesi dalla parte opposta, non è ovviamente in discussione il fatto che il liquidatore giudiziale sia un organo della procedura formalmente terzo rispetto al debitore



ammesso alla procedura concordataria (il quale, a differenza del curatore del fallimento, non succede al debitore in tutte le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale, non operando nel concordato l'art. 43 l.f.: sul punto, diffusamente, Cass. 33422/2019); tale aspetto, tuttavia, non risulta pertinente e, anzi, si rivela in ultima analisi fuorviante.

Il contratto sociale – al quale va ricondotto, sul piano negoziale, lo statuto – costituisce un contratto pendente al momento dell'apertura della procedura concorsuale; rapporto che tuttavia, a differenza degli altri, non pare suscettibile di scioglimento ai sensi dell'art. 169-bis l.f. Ove anche poi fosse – per assurdo – risolvibile, comunque la clausola compromissoria rimarrebbe perfettamente opponibile alla procedura concordataria: l'art. 169 l.f., infatti, non richiama l'art. 83-bis l.f. (rientrante nella disciplina del fallimento) a norma del quale «*se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito*», né – *a fortiori* – iniziato.

La bontà di tale ragionamento può apprezzarsi anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto perfettamente opponibile la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario nei confronti (finanche) di un fallimento (dove, invece, opera l'art. 83-bis l.f.) qualora ad agire in giudizio sia il curatore. È stato cioè affermato che «*la clausola compromissoria segue sempre le sorti del contratto sostanziale a cui accede (e quindi anche del contratto di società), per modo che il curatore, se subentra in questo, ovvero e più propriamente (quanto alla fattispecie che qui interessa) se agisce in luogo del debitore facendo valere diritti e azioni a lui spettanti, subentra anche nella clausola compromissoria; mentre in caso contrario, vale a dire se si scioglie dal rapporto sostanziale, si scioglie anche dalla clausola*»; sicché quando è il curatore ad agire in giudizio «*solo per le azioni che derivano dal fallimento il curatore non è vincolato dalla clausola compromissoria preesistente alla sentenza dichiarativa; in tutti gli altri casi lo è, invece, a meno che non decida di sciogliersi dal contratto che la contiene; cosa che ovviamente neppure in astratto può prospettarsi laddove il curatore semplicemente eserciti contro il socio e in luogo della società i diritti in ordine all'esecuzione dei conferimenti*» (cfr. Cass. 24444/2019).

All'accoglimento dell'eccezione di incompetenza consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. È stato infatti più volte affermato che «*l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte")*, ma impone a quest'ultimo, in



caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri» (in questi termini, Cass., Sez. Un., 22433/2018).

Passando alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste quindi a carico della procedura concordataria, facendo applicazione dei medi tabellari.

Non si ravvisano, invece, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c.. La controversia, infatti, è stata definita in rito, senza alcun approfondimento nel merito; spetterà se del caso al collegio arbitrale nel giudizio (eventualmente) instaurato dal concordato a stabilire in che misura l'iniziativa della procedura si riveli abusiva (anche avuto riguardo a quanto già statuito da questo Tribunale in altra fattispecie, con argomenti che oltretutto ad avviso di questo giudicante appaiono condivisibili).

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:

- **dichiara nullo** il decreto ingiuntivo n. 187/2018;
- **dichiara** la competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 23 dello statuto sociale;
- **rigetta** la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente;
- **condanna** Picchioni S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo al pagamento di € 4.835,00 oltre rimborso delle spese generali, c.p.a. e i.v.a. (se dovuta in base al regime fiscale applicato dall'avvocato della parte vittoriosa).

Così deciso in Arezzo, 1° ottobre 2021.

Il giudice

Dott. Federico Pani

